Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI TRICARICO

CAPO 01
IDENTIFICAZIONE E FINI DELLA COMUNITA'
ART. 01
LA COMUNITA' DI TRICARICO
01. LA COMUNITA' DI TRICARICO:
- MEMORE DELLA PROPRIA STORIA SOCIALE, POLITICA E RELIGIOSA.
02. CONSAPEVOLE DELLE CARENZE STRUTTURALI DI SVILUPPO ECONOMICO DEL SUO TERRITORIO:
- ARMONIZZA LE CULTURE IN ESSA PRESENTI;
- FAVORISCE L`INTEGRAZIONE TRA L`ESISTENTE E L`EMERSIONE DI
- NUOVI BISOGNI ED ASPETTATIVE;
- VALORIZZA IL PATRIMONIO AMBIENTALE ED ARTISTICO STRATIFICATOSI
- NEL TEMPO;
- CONIUGA I VALORI CIVILI E RELIGIOSI ALLE TRADIZIONI POPOLARI NATE NEL SUO SENO;
- RICONOSCE IL GONFALONE E L`EMBLEMA CHE SONO STORICAMENTE IN USO "RAPPRESENTATI DA UN TORO SU TRE COLLI".
ART. 02
PRINCIPI INFORMATORI
01. IL COMUNE INTERPRETE E GUIDA DEGLI INTERESSI GENERALI MANIFESTATI DAI SUOI CITTADINI:
- OPERA NELL`ALVEO DELLE NORME COMUNITARIE, IN ESECUZIONE DELLE LEGGI E DEI PRINCIPI CHE SORREGGONO L`ORDINAMENTO STATALE,
REGIONALE E MUNICIPALE, IN APPLICAZIONE DEL PRESENTE STATUTO E DELLE FONTI SECONDARIE CHE AD ESSO SEGUIRANNO, NONCHE' NEL RISPETTO
DEGLI USI E DELLE CONSUETUDINI ESISTENTI NELLA TRADIZIONE STORICA DELLA SUA POPOLAZIONE;
- CONFORMA L`AZIONE AI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI IMPARZIALITA' E BUONA AMMINISTRAZIONE; PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI, CHE
L`ORDINAMENTO GENERALE E LA PROPRIA AUTONOMIA GLI PREFIGGONO, E' IMPEGNATO, ATTRAVERSO GIUSTI PROCEDIMENTI, A CONTEMPERARE GLI
INTERESSI PUBBLICI PRIMARI CON QUELLI SECONDARI, PONENDO NEL CONTEMPO LE CONDIZIONI PER RENDERE RECESSIVI GLI ATTI AUTORITATIVI ED
ESALTARE IL SISTEMA DEGLI ACCORDI QUALE MEZZO CONSENTITO DALLA LEGGE PER UN CALIBRATO UTILIZZO DEGLI STRUMENTI PARITARI DI CON-
SENSO;
- PROCEDIMENTALIZZA LA SUA ATTIVITA' SECONDO MODULI OPERATIVI CHE RENDANO RICOSTRUIBILI ED ACCESSIBILI I PERCORSI DI MANIFESTAZIONE
DI VOLONTA' DEI PROPRI ORGANI ED UFFICI;
- CAPOVOLGE LA SUA UBICAZIONE GEOGRAFICA DI AREA INTERNA SITA AL CONFINE DI DUE PROVINCE PONENDOSI QUALE CENTRO DI INIZIATIVA E
RACCORDO ANCHE DEGLI INTERESSI DI COMUNITA' VICINIORI;
- VALORIZZA LE AREE DECENTRATE DEL TERRITORIO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE REALTA' RURALI, IN CONSIDERAZIONE DEL LORO RILEVANTE
SIGNIFICATO ECONOMICO E SOCIALE;
- AMPLIA ED ADEGUA GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI CUI SI E' DOTATO CON ANTESIGNANE ESPERIENZE;
- INCENTIVA GLI ACCORDI DI PROGRAMMA CON LE DIVERSE TIPOLOGIE DI SOGGETTI PUBBLICI OPERANTI NEL TERRITORIO CHE CONSENTANO UNO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SVILUPPO EQUILIBRATO DEL TERRITORIO ED AL FINE DI GENERARE ALL`INTERNO DELLA SUA COMUNITA' NUOVE E PROFICUE CAPACITA' DI INIZIATIVE SOCIALI, CULTURALI ED ECONOMICHE CHE CREINO LE CONDIZIONI ANCHE PER IL RIENTRO DEI SUOI EMIGRANTI.

CAPO 02
STRUTTURA E FUNZIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO
ART. 03
IL CONSIGLIO COMUNALE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE:
- RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE;
- E' ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE;
- ESERCITA LE POTESTA' CONFERITEGLI ESPLICITAMENTE DALLE NORME DELL`ORDINAMENTO STATALE E REGIONALE, NONCHE' QUELLE ATTRIBUITEGLI DALLA PROPRIA AUTONOMIA REGOLAMENTARE;
- E' PRESIEDUTO DAL SINDACO CHE NE DISCIPLINA I LAVORI DI INTESA CON LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.
- E' CONVOCATO DAL SINDACO:
A) IN SEDUTA ORDINARIA;
B) IN SEDUTA STRAORDINARIA QUANDO SIA RICHIESTO DALLA GIUNTA O ALMENO DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI;
C) D`URGENZA NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.
02. L`INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI ATTI E PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SPETTA AL SINDACO, ALLA GIUNTA ED A CIASCUN CONSIGLIERE.
03. OVE LE NORME NON PRESCRIVANO PER L`APPROVAZIONE DELLE DELIBERE MAGGIORANZE SPECIALI DI VOTANTI, ESSE S`INTENDONO APPROVATE ALLORQUANDO ABBIANO OTTENUTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.
04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE E LE VOTAZIONI SONO PALESI SALVO NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.
06. IL CONSIGLIO COMUNALE, LE CUI SEDUTE SARANNO ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATE SI RIUNISCE NELLA SEDE MUNICIPALE, SALVO DIVERSA DECISIONE ASSUNTA CON MOTIVATA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE.

ART. 04
I GRUPPI CONSILIARI
01. I CONSIGLIERI ELETTI NELLA MEDESIMA LISTA FORMANO UN GRUPPO CONSILIARE.
02. NEL CASO IN CUI DI UNA LISTA SIA STATO ELETTO UN SOLO CONSIGLIERE A QUESTI SONO RICONOSCIUTI LA RAPPRESENTANZA E LE PREROGATIVE SPETTANTI AL GRUPPO CONSILIARE.
03. I CONSIGLIERI CHE NEL CORSO DEL MANDATO SI SEPARINO DAL GRUPPO CONSILIARE DI ELEZIONE E NON ADERISCANO AD ALTRO GRUPPO PRESENTE IN CONSIGLIO, CONFLUIRANNO IN UN GRUPPO CONSILIARE DENOMINATO MISTO.
04. CIASCUN GRUPPO CONSILIARE, NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, E' OBBLIGATO AD ELEGGERE IL CAPOGRUPPO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 05
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
01. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO:
- E' L`ORGANO CONSULTIVO DEL SINDACO NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE DELLE ADUNANZE CONSILIARI; CONCORRE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RIUNIONI E AD ASSICURARE IL RAZIONALE SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE.
02. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SVOLGE FUNZIONI DI OSSERVATORIO SULL`ATTUAZIONE DELLO STATUTO PER PROPORRE EVENTUALI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

ART. 06
COMMISSIONI CONSILIARI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE COSTITUISCE, AL SUO INTERNO, COMMISSIONI PERMANENTI STABILENDO CON DELIBERAZIONE IL NUMERO E LE COMPETENZE, E DISCIPLINANDO CON REGOLAMENTO IL LORO FUNZIONAMENTO.
02. LE COMMISSIONI PERMANENTI SONO COSTITUITE UNICAMENTE DA CONSIGLIERI COMUNALI CHE RAPPRESENTANO, CON CRITERIO PROPORZIONALE, TUTTI I GRUPPI.
03. LE COMMISSIONI CONSILIARI, PER PARTICOLARI PROBLEMI, POTRANNO AVVALERSI DI CONSULENTI ESTERNI E DISPORRE L`AUDIZIONE DI MEMBRI DELLA GIUNTA E DI DIPENDENTI COMUNALI.
04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI INTERESSATI PER DELEGA AL CONTENUTO DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI POSSONO PARTECIPARVI SENZA DIRITTO DI VOTO.
05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' NOMINARE, CON IL MEDESIMO CRITERIO PROPORZIONALE DETTATO PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, COMMISSIONI SPECIALI, PER LO STUDIO, LA VALUTAZIONE DI PROBLEMI, PROGETTI E PIANI DI PARTICOLARE RILEVANZA.
06. LE COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE INCARICATE DI EFFETTUARE ACCERTAMENTI SI ATTI E COMPORTAMENTI TENUTI DA ORGANI ELETTIVI E DAI DIPENDENTI COMUNALI.

ART. 07
STATUS DI CONSIGLIERE
01. I CONSIGLIERI COMUNALI:
- ENTRANO IN CARICA ALL`ATTO DELLA LORO PROCLAMAZIONE; OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, ALL`ATTO DELL`ADOZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DELLA RELATIVA DELIBERAZIONE;
- RAPPRESENTANO LA COMUNITA' ED ESERCITANO LA LORO FUNZIONE SENZA VINCOLO DI MANDATO ASTENENDOSI NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO;
- SONO ESENTI DA RESPONSABILITA' QUANDO NON ABBIANO PRESO PARTE ALLA VOTAZIONE O ABBIANO ESPRESSO UN VOTO CONTRARIO;
- IL VOTO CONTRARIO DEVE ESSERE MOTIVATO.
- HANNO DIRITTO DI ESERCITARE L`INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO E DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI;
- HANNO IL DIRITTO DI OTTENERE, CON LE MODALITA' E NEI TERMINI STABILITI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DAL REGOLAMENTO, SIA DAGLI UFFICIO DEL COMUNE CHE DALLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DALLO STESSO, TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL`ESPLETAMENTO DEL MANDATO;
- HANNO DIRITTO DI OTTENERE, CON LE MODALITA' E NEI TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO ED IN ESENZIONE DI SPESE, SIA DAL SEGRETARIO COMUNALE SIA DAI DIRETTORI DELLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DEL COMUNE, COPIE DI ATTI E DOCUMENTI NECESSARI PER L`ESPLETAMENTO DEL MANDATO DA RILASCIARE ENTRO CINQUE GIORNI DALLA RICHIESTA, LIMITATAMENTE ALLE DELIBERAZIONE DI GIUNTA E CONSIGLIO;
- HANNO L`OBBLIGO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DI OSSERVARE IL SEGRETO SULLE NOTIZIE ED ATTI RICEVUTI.
02. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE AL SINDACO, E COMPRESE NELL`ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO CHE PROVVEDERA' ALLA SURROGAZIONE ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI.
03. I CONSIGLIERI CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI LORO ATTRIBUITI FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI SOLO NEL CASO IN CUI ESSI SIANO CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
04. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGANO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, SONO DICHIARATI DECADUTI.

ART. 08
IL CONSIGLIERE ANZIANO
01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE CHE NELL`ELEZIONE A TALE CARICA HA CONSEGUITO LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA, COSTITUITA DALLA SOMMA DEI VOTI DI LISTA E DEI VOTI DI PREFERENZA.
02. IN OGNI IPOTESI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL CONSIGLIERE ANZIANO E' CONSIDERATO TALE IL CONSIGLIERE CHE SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI.

ART. 09
LA GIUNTA MUNICIPALE
01. LA GIUNTA, PRESIEDUTA DAL SINDACO, E' L`ORGANO DI GOVERNO GENERALE DEL COMUNE:
- ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE NON SIANO RISERVATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE O AI FUNZIONARI DIRIGENTI;
- VIENE ELETTA, ENTRO I TERMINI E GIUSTA LA PROCEDURA STABILITA DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE CONTENGA LA LISTA DEGLI ASSESSORI CON L`INDICAZIONE DELLE AREE FUNZIONALI DI RISPETTIVA COMPETENZA, ED INDICHI GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE NONCHE' GLI STRUMENTI DI INTERVENTO;
- IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DOVRA' ESSERE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE ENTRO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- E' COSTITUITA DAL SINDACO E DA SEI ASSESSORI; RIFERISCE SEMESTRALMENTE AL CONSIGLIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E PRESENTA, IN ALLEGATO AL BILANCIO, UN RAPPORTO SULLO STATO DEL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE;
- E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE NE DETERMINA L`ORDINE DEL GIORNO;
- DELIBERA IN SEDUTA NON PUBBLICA, A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SEMPRE CHE PARTECIPI AL VOTO ALMENO LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA;
- DELIBERA A MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI UN REGOLAMENTO PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO INTERNO.

ART. 10
GLI ASSESSORI
01. IL SISTEMA DELLE DELEGHE ED IL PROCEDIMENTO PER LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALL`UFFICIO DI ASSESSORI PER ALTRA CAUSA, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ELEGGERE AD ASSESSORI, ENTRO IL NUMERO COMPLESSIVO STABILITO DALLO STATUTO, CITTADINI PRESCELTI AL DI FUORI DEI SUOI COMPONENTI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E CHE NON SIANO STATI CANDIDATI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI IN TORNATE ELETTORALI AMMINISTRATIVE O POLITICHE.
03. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI SONO COMPRESI NELLA LISTA DEI CANDIDATI CONTENUTA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO OVE SONO EVIDENZIATE LE PARTICOLARI COMPETENZE ED ESPERIENZE TECNICO O AMMINISTRATIVE CHE MOTIVANO LA CANDIDATURA.

ART. 11
IL SINDACO
01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE:
- CONVOCA E PRESIDE LA GIUNTA MUNICIPALE DETERMINANDO L`ORDINE DEL GIORNO;
- CONVOCA E PRESIDE IL CONSIGLIO COMUNALE;
- INDICE I REFERENDUM COMUNALI.
- SOVRINTENDE AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
- PROMUOVE E COORDINA L`ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI; ASSUME TUTTE LE INIZIATIVE NECESSARIE AD ASSICURARE
- L`EFFICIENZA ED IL BUON ANDAMENTO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
- ESERCITA OGNI ALTRA FUNZIONE ED ESSO ATTRIBUITAGLI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI;
- PUO' DELEGARE AI SINGOLI ASSESSORI L`ADOZIONE DI ATTI ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI ALLA SUA COMPETENZA, NONCHE' L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO DI CUI ALL` ARTT. 38 DELLA LEGGE 142/90 , RESTANDO FERMO IL SUO POTERE DI RIASSUMERE LA POTESTA' DELEGATA OVE RITENGA, DI DOVER PROVVEDERE DIRETTAMENTE.
02. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE, PUO' DELEGARE LA FIRMA DI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA, SPECIFICATAMENTE INDICATI NELL`ATTO DI DELEGA, ANCHE PER CATEGORIE, AL SEGRETARIO COMUNALE E, PREVIO PARERE DI QUESTI, AI FUNZIONARI.
03. IL SINDACO, NELL`ESERCIZIO DI SUE COMPETENZE, PUO' ATTRIBUIRE AI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SINGOLI CONSIGLIERI COMUNALI APPOSITA DELEGA PER ALCUNI SETTORI RIGUARDANTI L`ATTIVITA' COMUNALE AL FINE DI GARANTIRE IL BUON ANDAMENTO DELL`AZIONE AMMINISTRATIVA, SENZA CHE CIO' COMPORTI LA LEGITTIMAZIONE AD EMANARE PROVVEDIMENTI.
04. IL CONSIGLIERE DELEGATO PUO' ESSERE INVITATO A RIFERIRE ALLA GIUNTA E/O AL CONSIGLIO COMUNALE SULLE RISULTANZE INERENTI IL MANDATO CONFERITOGLI.

ART. 12
IL VICE SINDACO
01. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEVE CONTENERE LA PREVISIONE CHE AD UN ASSESSORE SIA CONFERITA LA QUALIFICA DI VICE SINDACO ONDE SOSTITUIRE IL SINDACO IN TUTTE LE FUNZIONI A LUI ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 13
L`ASSESSORE ANZIANO
01. NEL CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO, NE ESERCITA TEMPORANEAMENTE TUTTE LE FUNZIONI L`ASSESSORE ANZIANO INDIVIDUATO CON GLI STESI CRITERI DEL CONSIGLIERE ANZIANO SECONDO IL PRESENTE STATUTO.

CAPO 03
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 14
ASSOCIAZIONI ED ENTI
01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`AMMINISTRAZIONE LOCALE GARANTENDO LIBERA AUTONOMIA ED UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO.
02. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE LORO LIBERE ASSOCIAZIONI ASSUME RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA LORO EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA', CHE DEVE PRESENTARE UNA ADEGUATA CONSISTENZA PER POTER COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO E DI RAPPORTI CONTINUATIVI CON IL COMUNE.
03. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COMPRENDONO LE ASSOCIAZIONI SINDACALI E PROFESSIONALI LE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO, LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAPS, LE ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL`AMBIENTE E DELLA NATURA, LE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA, DELLO SPORT PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO, LE ASSOCIAZIONI DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI E DELLE DONNE ED OGNI ALTRA FORMA LIBERA ASSOCIATIVA O COMITATO CHE POSSIEDA LE CARATTERISTICHE INDIVIDUATE NEI COMMI PRECEDENTI.
04. CONSAPEVOLE DELLA RILEVANZA SOCIALE E DEL CONTRIBUTO OFFERTO DAGLI ENTI RELIGIOSI ED ECCLESIASTICI OPERANTI NEL PROPRIO TERRITORIO, IL COMUNE NELLA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L`AGGRUPPAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DEL DIRITTO DI ACCESSO, ATTRIBUIRA' RILIEVO ANCHE AI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SUDDETTI ENTI.
05. IL COMUNE SI IMPEGNA A SOSTENERE MORALMENTE ED ECONOMICAMENTE, NELL`AMBITO DELLA DISPONIBILITA' CONSENTITA DAL BILANCIO, TUTTE LE ASSOCIAZIONI ED ENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.
06. CON IL PRESENTE STATUTO IL COMUNE RICONOSCE DIRETTAMENTE L`ATTUALE ASSOCIAZIONE PRO-LOCO OPERANTE NEL SUO TERRITORIO QUALE STRUMENTO BASE PER LA TUTELA DEI VALORI NATURALI, ARTISTICI, E STORICI E PER LA PROMOZIONE DELL`ATTIVITA' TURISTICA E CULTURALE.

ART. 15
LA CONSULTA
01. PER ORGANIZZARE IL LAVORO DI PARTECIPAZIONE DI DETTE FORME ASSOCIATIVE, SARANNO ISTITUITE LA CONSULTA DELL`ECONOMIA, DEL LAVORO, DELLE ATTIVITA' SOCIALI, DELLE PROBLEMATICHE GIOVANILI, LA CONSULTA DELLA CULTURA, DELL`ISTRUZIONE, DELLO SPORT, DELLA QUALITA' DELLA VITA E PER LE PARI OPPORTUNITA' LA CONSULTA PER LE AREE DECENTRATE; ORGANISMI ATTRAVERSO I QUALI IL COMUNE VALORIZZA E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE ALL`AMMINISTRAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DEI CITTADINI, MEDIANTE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI CONSULTAZIONE. I TRE ORGANISMI ESERCITANO LE FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. RELATIVAMENTE ALLA CONSULTA PER LE AREE DECENTRATE IL CONSIGLIO COMUNALE, CON APPOSITO REGOLAMENTO, FISSA LE RISORSE DA DESTINARE, GLI UFFICI DA DECENTRARE, I SERVIZI DA GESTIRE, I POTERI CONSULTIVI E PROPOSITIVI DI DETTE AREE.
03. LE CONSULTE SONO ELETTE OGNI TRE ANNI DAI SOGGETTI DI CUI ALL` ARTT. 14 CON LE MODALITA' DA STABILIRSI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE, CHE NE FISSERA' ANCHE LA COMPOSIZIONE.
04. LE CONSULTE COLLABORANO CON LE COMMISSIONI PERMANENTI CONSILIARI ALLA CUI RIUNIONI POSSONO PARTECIPARE, PER INVITO, NEL SETTORE DI LORO COMPETENZA.
05. LE CONSULTE PRESENTANO AL SINDACO PROPOSTE, ISTANZE, PETIZIONI DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE. LA COMMISSIONE DECIDE CIRCA L`AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA ALL`ULTERIORE ESAME DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA.
06. LE CONSULTE SONO PREVENTIVAMENTE E CONGIUNTAMENTE SENTITE DALL`AMMINISTRAZIONE UNITAMENTE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PER TUTTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FONDAMENTALI CHE INCIDONO IN MISURA RILEVANTE SUGLI INTERESSI E SULLE CONDIZIONI DEI CITTADINI.
07. IL SINDACO ASSICURA ALLA CONSULTA L`INVIO DI INFORMAZIONI, ATTI AD EFFICACIA GENERALE, INSIEME AI REGOLAMENTI ED ALTRI DOCUMENTI UTILI PER ATTIVARE LA LORO AZIONE PROPOSITIVA ALL`AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.
08. LA GIUNTA ASSICURA ALLE CONSULTE I MEZZI E GLI STRUMENTI NECESSARI PER L`ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA'.

ART. 16
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E PROPOSTE PRESENTATE DA UNO O PIU' CITTADINI, DIRETTI A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI GENERALI DELLA COLLETTIVITA', SONO ASSEGNATE DAL SINDACO AL COMPETENTE ORGANO COLLEGIALE CHE DEVE ADOTTARE SULLE STESSE, MOTIVATA DECISIONE LA QUALE DEVE ESSERE TRASMESSA A TUTTI I PRESENTATORI DELLA PROPOSTA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA STESSA.
02. L`ORGANO COMPETENTE PUO' INVITARE I PRESENTATORI DELL`ISTANZA, OD UNA LORO DELEGAZIONE, AD ASSISTERE ALLA RIUNIONE NELLA QUALE OCCORRE DECIDERE SU QUANTO RICHIESTO.
03. SU PROPOSTA DI ALMENO N. 300 CITTADINI IL SINDACO DOVRA' INSERIRE, ENTRO 40 GIORNI DALLA FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA, NEI TERMINI E MODALITA' DEL REGOLAMENTO, L`ARGOMENTO ALL`ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, INDIVIDUABILI ATTRAVERSO LE RISULTANZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DI ALBI PUBBLICI O DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE, SU PROPOSTE CHE RIVESTONO PER GLI STESSI DIRETTO E RILEVANTE INTERESSE.
02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SIA MEDIANTE L`INDIZIONE DI ASSEMBLEE DEI CITTADINI INTERESSATI, NELLE QUALI GLI STESSI ESPRIMONO, NELLE FORME PIU' IDONEE, LE LORO OPINIONI O PROPOSTE, SIA CON L`INVIO A CIASCUNO DEGLI INTERESSATI DI QUESTIONARI, NEI QUALI VIENE RICHIESTO L`ESPRESSIONE DI OPINIONI, PARERI E PROPOSTE DA RESTITUIRE CON LE MODALITA' ED ENTRO IL TERMINE NELLO STESSO INDICATO.
03. LA SEGRETERIA COMUNALE DISPONE LO SCRUTINIO DELLE RISPOSTE PERVENUTE E RIASSUME I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CHE TRASMETTE AL SINDACO, IL QUALE LI COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA PER LE VALUTAZIONI CONSEGUENTI, E PROVVEDE A DARNE INFORMAZIONE, CON PUBBLICI AVVISI, AI CITTADINI.

ART. 18
IL REFERENDUM CONSULTIVO
01. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' UN ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE ED ORDINATO DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO, CON IL QUALE TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE SONO CHIAMATI A PRONUNCIARSI IN MERITO A PROGRAMMI, PIANI, PROGETTI, INTERVENTI, ED OGNI ALTRO ARGOMENTO, ESCLUSI QUELLI DI CUI AL SUCCESSIVO QUARTO COMMA, RELATIVI ALL`AMMINISTRAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE, ESPONENDO SUI TEMI PROPOSTI IL PROPRIO ASSENSO O DISSENSO AFFINCHE' GLI ORGANI AI QUALI COMPETE DECIDERE ASSUMANO LE PROPRIE DETERMINAZIONI, CONSAPEVOLI DELL`ORIENTAMENTO PREVALENTE DELLA COMUNITA'.
02. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INDETTI PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE FISSA IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

LA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL SINDACO, DIVENUTA ESECUTIVA LA DELIBERAZIONE, DA' CORSO ALLE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INOLTRE INDETTI SU RICHIESTA PRESENTATA, CON FIRME AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE, DA ALMENO 1/5 DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE. LA RICHIESTA DEVE CONTENERE IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI E VIENE PRESENTATA AL SINDACO CHE, DOPO LA VERIFICA DA PARTE DELLA SEGRETERIA COMUNALE DELLA REGOLARITA' DELLA STESSA, DA EFFETTUARSI ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO, PROPONE AL CONSIGLIO IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL REFERENDUM; QUALORA DALLA VERIFICA EFFETTUATA RISULTI CHE IL REFERENDUM E' PROPONIBILE, IL SINDACO SOTTOPONE ENTRO 30 GIORNI LA RICHIESTA ED IL RAPPORTO DELLA SEGRETERIA COMUNALE AL CONSIGLIO, CHE DECIDE DEFINITIVAMENTE AL RIGUARDO, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO LE SEGUENTI MATERIE:

- REVISIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEL COMUNE;
- DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE; PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;
- ESPROPRI ED OCCUPAZIONI DI AREE PER PUBBLICA UTILITA';
- TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRE IMPOSTE;
- DESIGNAZIONI E NOMINE DI RAPPRESENTANTI;
- ATTI DI BILANCIO COMUNALE.

05. I REFERENDUM SONO INDETTI DAL SINDACO, SI TENGONO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI AMMISSIBILITA' E SI SVOLGONO CON L`OSSERVANZA DELLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

06. L`ESITO DEL REFERENDUM E' PROCLAMATO E RESO NOTO DAL SINDACO CON I MEZZI PIU' IDONEI AFFINCHE' TUTTA LA CITTADINANZA NE VENGA A CONOSCENZA.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM, DELIBERA IN MERITO ALL`ESITO DELLA CONSULTAZIONE.

08. UN REFERENDUM AVENTE IL MEDESIMO CONTENUTO SOSTANZIALE DI UN REFERENDUM REGOLARMENTE ESPLETATO NON PUO' ESSERE PROPOSTO PRIMA DI DUE ANNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL`ESITO DEL PRIMO.

09. LE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO ED I REFERENDUM CONSULTIVI NON DEVONO AVERE LUOGO CONTEMPORANEAMENTE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

10. CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DISPORRE LA SOSPENSIONE O LA REVOCA DEL REFERENDUM.

ART. 19
PROCEDIMENTO E PARTECIPAZIONE

01. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL`ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E' ASSICURATA DALLE NORME STABILITE DALLA LEGGE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

07 AGOSTO 1990 , N. 241 , DA QUELLE APPLICATIVE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DA QUELLE OPERATIVE DISPOSTE DAL REGOLAMENTO.
02. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA IL DOVERE DI CONCLUDERE, NEI TERMINI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA, MEDIANTE L`ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA O CHE DEBBA ESSERE INIZIATO D`UFFICIO.
03. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE DETERMINA, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI, QUANDO NON SIA DISPOSTO DIRETTAMENTE DALLA LEGGI O DAI REGOLAMENTI.
04. I TERMINI STABILITI CON IL REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA ADOTTARSI DAL CONSIGLIO ENTRO TRE MESI DALL`ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO. I TERMINI SONO STABILITI VALUTANDO I TEMPI STRETTAMENTE NECESSARI PER L`ISTRUTTORIA E L`EMANAZIONE DI CIASCUN PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE, ALLA CONSISTENZA E POTENZIALITA' DELL`UNITA' ORGANIZZATIVA PREPOSTA AI RELATIVI ADEMPIMENTI. LE DETERMINAZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO RESE PUBBLICHE DAL SINDACO CON I MEZZI PIU' IDONEI PER ASSICURARNE LA CONOSCENZA DA PARTE DELLA POPOLAZIONE.

ART. 20
RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO
01. TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMESSI DAL COMUNE, ESCLUSI GLI ATTI NORMATIVI E QUELLI A CARATTERE GENERALE, DEVONO ESSERE MOTIVATI CON LA INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL`AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL`ISTRUTTORIA.
02. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA DEFINITIVAMENTE, IN BASE ALLE PROPOSTE DEL SEGRETARIO COMUNALE, L`UNITA' ORGANIZZATIVA ED IL DIPENDENTE RESPONSABILE DI CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, RELATIVO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA COMUNALE.
03. CON LO STESSO ATTO DELIBERATIVO VIENE PRECISATO IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA ED IL DIPENDENTE, ALLA STESSA ADDETTO, PREPOSTO A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO. NELLO STESSO ATTO VIENE STABILITO IL SOGGETTO COMPETENTE AD EMETTERE, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL PROVVEDIMENTO FINALE.
04. I PARERI COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELL`ATTO DELIBERATIVO.

ART. 21
L`AZIONE POPOLARE
01. L`AZIONE POPOLARE CONFERISCE A CIASCUN ELETTORE IL POTERE DI FAR VALERE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, NEL CASO CHE LA GIUNTA COMUNALE NON SI ATTIVI PER LA DIFESA DI UN INTERESSE LEGITTIMO DELL`ENTE.
02. LA GIUNTA COMUNALE, RICEVUTA NOTIZIA DELL`AZIONE INTRAPRESA DAL CITTADINO, E' TENUTA A VERIFICARE SE SUSSISTONO MOTIVI E CONDIZIONI PER ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DELL`INTERESSE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DELL`ENTE, ENTRO I TERMINI DI LEGGE. A TAL FINE E' IN OGNI CASO NECESSARIO ACCERTARE CHE L`ATTORE NON ABBIA UN INTERESSE DIRETTO NELLA VERTENZA, NEL QUAL CASO L`AZIONE HA CARATTERE PERSONALE E NON PUO' CONSIDERARSI POPOLARE. OVE LA GIUNTA DECIDA DI ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI OGGETTO DELL`AZIONE POPOLARE, ADOTTATI GLI ATTI NECESSARI, NE DA' AVVISO A COLORO CHE HANNO INTRAPRESO L`AZIONE. NEL CASO CHE NON RITENGA CHE SUSSISTANO ELEMENTI E MOTIVI PER PROMUOVERE L`AZIONE DI TUTELA DEGLI INTERESSI PREDETTI, LO FA CONSTATARE A MEZZO DI PROPRIO ATTO DELIBERATIVO MOTIVATO.

ART. 22
PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI
01. TUTTI GLI ATTI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE.
02. IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL`INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI, DELLE PROCEDURE, SULL`ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO E' GARANTITO DALLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.
03. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AI CITTADINI IL DIRITTO DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DELLE QUALI LA STESSA E' IN POSSESSO, RELATIVE ALL`ATTIVITA' DA ESSA SVOLTA O POSTA IN ESSERE DA ENTI, AZIENDE OD ORGANISMI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE.
04. L`INFORMAZIONE VIENE RESA CON COMPLETEZZA, ESATTEZZA E TEMPESTIVITA'.
05. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE, DELLE DELIBERAZIONI E DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO VIENE EFFETTUATA ALL`ALBO PRETORIO DEL COMUNE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IL QUALE DISPONE LE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE IDONEE AD ASSICURARE LA PIU' AMPIA CONOSCENZA DEGLI ATTI ANCHE ATTRAVERSO LA ISTITUZIONE DI UN APPOSITO UFFICIO PER LA INFORMAZIONE, L`ACCESSO, NONCHE' LA PUBBLICAZIONE DI UN NOTIZIARIO.

ART. 23
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, ALLE STRUTTURE, AI SERVIZI
01. IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E' ASSICURATO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IN GENERALE A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI ED IN PARTICOLARE A CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI.
02. IL DIRITTO DI ACCESSO E' ESCLUSO PER I DOCUMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DA ADOTTARSI NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AL QUARTO COMMA DELL` ARTT. 24 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 . PUO' ESSERE TEMPORANEAMENTE ESCLUSO E DIFFERITO PER EFFETTO DI UNA MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETA L`ESIBIZIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, QUANDO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE IMPRESE.
03. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE RICHIESTA MOTIVATA DI ESAME E DI ESTRAZIONE DI COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EFFETTUATA NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
04. L`ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO.
05. IL DIRITTO DI RILASCIO DI COPIA DI ATTI AMMINISTRATIVI E' SUBORDINATO AL RIMBORSO DEL SOLO COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO.
06. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`ATTIVITA' DELL`AMMINISTRAZIONE. LA GIUNTA ASSICURA L`ACCESSO, CON LE MODALITA' STABILITE DA REGOLAMENTO; ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI, ANCHE ATTRAVERSO L`ISTITUZIONE DELL`UFFICIO PER "L`INFORMAZIONE E L`ACCESSO" DI CUI ALL`ULTIMO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.
07. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL`ACCESSO SONO CONSENTITI SOLO NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO OD IN VIGENZA DI DIVIETO TEMPORANEO DI CUI AL SECONDO COMMA. TRASCORSI INUTILMENTE TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA, QUESTA S`INTENDE RIFIUTATA.
08. IL RIFIUTO DOVRA' ESSERE MOTIVATO PER ISCRITTO.

ART. 24
ACCORDI
01. GLI ACCORDI DI CUI ALL` ARTT. 11 DELLA LEGGE N. 241/90 SONO STIPULATI DAL FUNZIONARIO DEL SETTORE, PREVIA DELIBERA DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA.

CAPO 04
L`ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
ART. 25
IL SEGRETARIO COMUNALE
01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' A TUTTI GLI EFFETTI FUNZIONARIO STATALE AL SERVIZIO DEL COMUNE E DELL`ORDINAMENTO NEL SUO COMPLESSO.
02. IL SEGRETARIO DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO ED OPERA NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE RICEVUTE:
A) SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI MEDESIMI, AGLI UFFICI ED AI SERVIZI COMUNALI;
B) COORDINA L`ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA AFFIDATA ALLA SFERA BUROCRATICA;
C) CURA L`ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
D) E' RESPONSABILE DELLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI;
E) PROVVEDE AGLI ATTI ESECUTIVI ED ALLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI MEDESIME;
F) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLE GIUNTA CON FUNZIONI DI CONSULENTE A GARANZIA DELLA LEGALITA' DELL`AZIONE DELL`ENTE, NONCHE' DI VERBALIZZANTE.
03. IL SEGRETARIO DEVE INTERVENIRE NEI CASI DI INERZIA, INEFFICIENZA DELLA SPECIFICA ATTIVITA' GESTIONALE DEI LIVELLI SOTTO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ORDINATI; CONCORRE A DETERMINARE GLI INDICATORI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA PER LA VERIFICA DEI RISULTATI DELL`INTERA AZIONE AMMINISTRATIVA-GESTIONALE.
04. IL SEGRETARIO ESPRIME SU OGNI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA IL PARERE DI LEGITTIMITA', CHE FA PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE.
05. IL SEGRETARIO RISPONDE IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI DA LUI ESPRESSI.
06. IL SEGRETARIO ESERCITA ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE ED IN PARTICOLARE:
A) RILASCIA DOCUMENTI, NOTIZIE A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, NELL`AMBITO DEL DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI TRASPARENZA;
B) ATTESTA LE AVVENUTE PUBBLICAZIONI ALL`ALBO E L`ESECUTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI;
C) CURA L`INVIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DELLA GIUNTA AL CONTROLLO SU RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI, NONCHE' LA COMUNICAZIONE DELLE DELIBERE DI CUI AL COMMA 02 DELL`ARTT. 45 DELLA LEGGE 142/90 AI CAPIGRUPPO CONSILIARI;
D) RICEVE L`ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO;
E) RICEVE LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA PRESENTATA DA 1/3 DEI CONSIGLIERI COMUNALI;
F) ASSOLVE ALLA FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE DEI CONTRATTI DELL`ENTE.

ART. 26
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
- (ARTICOLO ANNULLATO CON DECISIONE DELLA SEZIONE DECENTRATA DI CONTROLLO DI MATERA N. 661 - PROT. 437 DEL 14.02.1992).

ART. 27
UFFICI E PERSONALE
01. IL REGOLAMENTO DI CUI ALL` ARTT. 51 DELLA LEGGE FONDAMENTALE N. 142/90 DETTERA' NORME PER DISCIPLINARE:
A) L`ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEGLI UFFICI COMUNALI, TENENDO CONTO DEI CRITERI DELLA OMOGENEITA' E DELLA COMPLEMENTARIETA', TALI, COMUNQUE, DA CONSEGUIRE RAPIDITA' NELL`AZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICITA' NELLA GESTIONE DEI SERVIZI; A QUESTO FINE GLI UFFICI SONO ORGANIZZATI IN AREE FUNZIONALI E PRECISAMENTE IN AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE ED AREA TECNICA. ALL`INTERNO DI DETTE AREE POSSONO ESSERE COSTITUITE LE SEZIONI;
B) L`INDIVIDUAZIONE DELLA PIU' APPROPRIATA DOTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA, IN RELAZIONE ALL`ORGANIZZAZIONE E ALLE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, PRIVILEGIANDO IN VIA TENDENZIALE, L`ALLARGAMENTO DELL`AREA DELLE PROFESSIONALITA' A COMPETENZA SPECIFICA E LA DIMINUZIONE DI QUELLA DEL PERSONALE D`ORDINE E DI ATTESA;
C) IL CONFERIMENTO ALLA PIANTA ORGANICA DI UNA CERTA ELASTICITA', MANTENENDO LA SUA FISSITA' SOLTANTO PER LE QUALIFICHE NON INFERIORI ALLA SETTIMA. LA GIUNTA COMUNALE, CON DELIBERA, SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO, PUO' PROCEDERE COMUNQUE A MODIFICHE, CONSISTENTI IN SPOSTAMENTI, AGGREGAZIONI, DISAGGREGAZIONE DEI POSTI DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

QUALIFICA NON SUPERIORE ALLA SESTA, RISPETTO
ALL`ORGANIGRAMMA ESISTENTE, A SECONDA DELLE NUOVE NECESSITA', PURCHE' NON CI SIANO AUMENTI DELL`ONERE COMPLESSIVO E/O VARIAZIONI
DELLA STESSA PIANTA ORGANICA;
D) LA FUNZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, A QUALSIASI LIVELLO, SVOLTA, CHE DEVE SEMPRE TENDERE AL COINVOLGIMENTO ED ALLA
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE DISPONIBILI, NONCHE' ALLA REALIZZAZIONE DI UNA AZIONE AMMINISTRATIVA CORRETTA, SNELLA, EFFICACE
ED EFFICIENTE, CHE GARANTISCA, IN OGNI CASO, RISPETTO E CORTESIA NEI CONFRONTI DEI CITTADINI;
E) L`ASSEGNAZIONE AL SINDACO DEL POTERE DI INIZIATIVA DEL DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI RESPONSABILI
DEI SERVIZI, ANCHE SU RICHIESTA DEL SEGRETARIO, E DI APPLICAZIONE DI CENSURA NEI LORO CONFRONTI, SENTITO IL SEGRETARIO;
F) L`ASSEGNAZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE DEL POTERE DI APPLICARE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI SANZIONI SUPERIORI ALLA CENSURA;
G) LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E LE MODALITA' PER DESIGNARE IN SENO AD ESSA, ALL`INIZIO DI OGNI ANNO, DA PARTE
DI TUTTO IL PERSONALE DELL`ENTE, UN DIPENDENTE DI RUOLO, PER OGNI QUALIFICA, QUALE MEMBRO. NON SONO DESIGNABILI QUEI DIPENDENTI CHE
ABBIANO UNA ANZIANITA' DI SERVIZIO NELLA QUALIFICA DI APPARTENENZA INFERIORE A DUE ANNI AL MOMENTO DELLA DESIGNAZIONE;
H) IL CONFERIMENTO AI CAPI DELLE SINGOLE SEZIONI DEL POTERE DI EMETTERE DETERMINATI ATTI, ANCHE SE IMPEGNANO L`AMMINISTRAZIONE
VERSO L`ESTERNO, PURCHE' SI TRATTI DI ATTI ESECUTIVI DI DECISIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO CHE NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA DEL
SEGRETARIO, O DI ATTI DI ORDINARIA GESTIONE DEI RISPETTIVI SERVIZI, PRIVI DI DISCREZIONALITA';
I) LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONCORSUALI PER L`ASSUNZIONE DI PERSONALE, CHE DEVONO ESSERE SEMPRE COSTITUITE DA CINQUE
MEMBRI;
L) LA PREVISIONE DI UNA COMMISSIONE CHE DEBBA ANNUALMENTE VALUTARE NELLA SUA GLOBALITA' I RISULTATI CONSEGUITI DA CIASCUNA AREA,
ATTRAVERSO L`ATTIVITA' SVOLTA DAL RISPETTIVO RESPONSABILE, COMPOSTA DAL SINDACO, DALL`ASSESSORE DELEGATO AL SETTORE E DAL
SEGRETARIO E DUE CONSIGLIERI DI CUI UNO DI MINORANZA. IN CASO DI VALUTAZIONE NEGATIVA LE CONTESTAZIONI ALL`INTERESSATO DEVONO
AVVENIRE AD OPERA DEL SINDACO E, UNA VOLTA INQUISITO LE CONTRO DEDUZIONI DEL DIPENDENTE O SCADUTO INUTILMENTE IL TERMINE
FISSATOGLI, LA SUA POSIZIONE DEVE ESSERE PORTATA ALL`ATTENZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE PER L`EVENTUALE ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI
CONSEGUENZIALI;
M) LA POSSIBILITA' DI INDIVIDUARE EVENTUALI COLLABORAZIONI ESTERNE ANCHE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ED ECCEZIONALMENTE DI
DIRITTO PRIVATO, PURCHE' SIANO DI ALTO LIVELLO PROFESSIONALE, SIANO RIFERITE AD OBIETTIVI DETERMINATI E SIANO REGOLAMENTATE DA
CONVENZIONI A TERMINE. DEVE TRATTARSI IN OGNI CASO DI MATERIE, ATTIVITA' O SERVIZI PER I QUALI IL COMUNE NON DISPONGA DI STRUTTURE
CON LO STESSO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA';
N) PER QUANTO CONCERNE L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DELLA REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA VERRANNO CONSULTATE LE ORGANIZZAZIONI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SINDACALI.
02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI RIMANGONO DISCIPLINATI DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI DURATA TRIENNALE, RESI ESECUTIVI CON D.P.R. AI SENSI DELLA LEGGE 93/83 .
03. LA DISCIPLINA DELL`ACCESSO AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO DELLE CAUSE DI SUA CESSAZIONE DELLA GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL`ESERCIZIO DI DIRITTI FONDAMENTALI RIMANE FISSATA DALLA LEGGE.
04. LA GIUNTA NOMINERA' DI VOLTA IN VOLTA LE COMMISSIONI PER LE GARE E I CONCORSI.

CAPO 05
IL SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI
ART. 28
TIPOLOGIE DI GESTIONE
01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA DALLA LEGGE E CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, PUO' RICORRERE ALLE SEGUENTI FORME:
A) IN ECONOMIA, QUANDO LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UN`AZIENDA;
B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
C) A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI;
02. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL`AMBITO DELLA LEGGE ED IN RELAZIONE ALLE FORME DI GESTIONE SUINDICATE, REGOLA CON PROPRI PROVVEDIMENTI: L`ISTITUZIONE, LA PARTECIPAZIONE, LE MODALITA' DI GESTIONE, LE FINALITA', GLI INDIRIZZI, L`ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO, APPROVANDO, OVE OCCORRA, I RELATIVI ATTI COSTITUTIVI E I REGOLAMENTI E CONFERENDO L`EVENTUALE CAPITALE DI DOTAZIONE.

ART. 29
INDIRIZZO E CONTROLLO
01. IL COMUNE ESERCITA SULLE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE LOCALE, SULLE AZIENDE SPECIALE E SULLE ISTITUZIONI POTERI DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO L`APPROVAZIONE DI LORO ATTI PROCEDIMENTALI;
02. A TAL FINE SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE:
A) LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI ED AZIENDE INTERAMENTE DIPENDENTI DAL COMUNE, NONCHE' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI DEL COMUNE NELLE SOCIETA' A

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARTECIPAZIONE COMUNALE MAGGIORITARIE;
B) L`APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI ANNUALI E PLURIENNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI.
C) L`APPROVAZIONE DEI PIANI-PROGRAMMI NONCHE' QUELLI CHE PREVEDONO NUOVI INVESTIMENTI E REVISIONI TARIFFARIE, RELATIVE AD AZIENDE ED ISTITUZIONI;
D) LA DISCIPLINE GENERALE DELLO STATO GIURIDICO E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE;
E) L`APPROVAZIONE DEI CONTI CONSUNTIVI, RELATIVI AD AZIENDE ED ISTITUZIONI.
03. NELLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI, DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A) DEL COMMA 02 , E' ASSICURATA, NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE, LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA CONSILIARE.
04. CON IL BILANCIO COMUNALE SONO APPROVATI GLI IMPEGNI RELATIVI AI BILANCI DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI CHE COSTITUISCONO ALLEGATI AL BILANCIO DEL COMUNE STESSO.
05. I CONSUNTIVI DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE SONO PURE ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE IN SEDE DI APPROVAZIONE.

ART. 30
NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI
01. GLI AMMINISTRATORI ED I SINDACI DI CUI AL SECONDO COMMA, LETTERA A), DEL PRECEDENTE ARTICOLO SONO SCELTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA E/O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.
02. LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO. SE DOPO DUE VOTAZIONI NESSUNO DEI CANDIDATI HA RIPORTATO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO FRA COLORO CHE NELLA SECONDA VOTAZIONE HANNO RIPORTATO MAGGIORE NUMERO DI SUFFRAGI. AL BALLOTTAGGIO E' AMMESSO UN NUMERO DI CANDIDATI POSSIBILMENTE DOPPI DEI MEMBRI DA ELEGGERE.
03. LA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL`INTERO ORGANO ESECUTIVO DI NOMINA COMUNALE PUO' AVVENIRE, SU MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE NEL PRIMO CASO, DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI NEL SECONDO CASO.
LA PROPOSTA DI REVOCA PUO' ESSERE ATTIVATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER EFFETTIVI RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE, NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA DEL SINDACO;
04. PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA, SI APPLICANO, PER QUANTO COMPATIBILI, GLI ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA N) E 36 COMMA 05 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

ART. 31
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE COORDINATA DI FUNZIONI E SERVIZI CHE NON

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

POSSONO ESSERE GESTITI CON EFFICIENZA SU BASE COMUNALE
OVVERO PER LA REALIZZAZIONE DI UN`OPERA PUBBLICA O PER INTERVENTI, OPERE E PROGRAMMI COINVOLGENTI PIU' LIVELLI DI GOVERNO, PUO'
UTILIZZARE, NEI MODI E FORME PREVISTE DALLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , I SEGUENTI STRUMENTI:
A) LA CONVENZIONE;
B) IL CONSORZIO;
C) L`UNIONE CON ALTRO O PIU' COMUNI;
D) L`ACCORDO DI PROGRAMMA.

CAPO 06
L`ORDINAMENTO CONTABILE
ART. 32
ENTRATE
01. NELL`AMBITO DEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNALE HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU RISORSE
PROPRIE E TRASFERITE. IL COMUNE HA ALTRESI' AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA, ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI PRECETTI COSTITUZIONALI E
AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.
02. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:
A) IMPOSTE PROPRIE;
B) ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
D) TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI;
E) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
F) RISORSE PER INVESTIMENTI;
G) ALTRE ENTRATE.
03. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.
04. NEL CASO IN CUI LO STATO E LA REGIONE PREVEDANO CON LEGGI IPOTESI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE OVVERO
DETERMININO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI, DEBBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE
COMPENSATIVE.

ART. 33
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
01. L`ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' UNIFORMATO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.
02. IL BILANCIO DI PREVISIONE, DI COMPETENZA E DI CASSA, PER L`ANNO SUCCESSIVO DEVE ESSERE DELIBERATO ENTRO IL 31 OTTOBRE DI
CIASCUN ANNO.
03. NELLE REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO DEVONO ESSERE OSSERVATI I PRINCIPI DELL`ANNUALITA', DELL`UNIVERSALITA', DELLA
INTEGRITA', DELLA UNICITA', DELLA VERIDICITA', DELLA PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.
04. IL BILANCIO E' CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DELL`INVENTARIO DEI BENI COMUNALI.
05. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEBBONO ALTRESI', CONFORMARSI AI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CRITERI DELLA CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE.
06. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI, A PENA DI NULLITA' SENZA L`ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL`UFFICIO RAGIONERIA DI CUI AL QUINTO COMMA DELL` ARTT. 55 LEGGE FONDAMENTALE, IL QUALE AVRA' CURA DI VERIFICARE CHE IL RITMO DEGLI ACCERTAMENTI SI MANTENGA ADEGUATO ALLE PREVISIONI DELLE ENTRATE. IN CASO DI EVENTUALE SCOSTAMENTO EGLI NE INFORMERA', CON APPOSITA RELAZIONE SCRITTA IL SINDACO.

ART. 34
PATRIMONIO COMUNALE
01. IL PATRIMONIO COMUNALE COMPRENDE I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, QUESTI ULTIMI DISTINTI IN DISPONIBILI E INDISPONIBILI. LA LORO GESTIONE E' IMPRONTATA A CRITERI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE, SULLA BASE DI REALISTICHE VALUTAZIONI ECONOMICHE FRA ONERI ED UTILITA' PUBBLICHE DEL SINGOLO BENE.
02. LA GESTIONE DEI BENI E' INFORMATA AI SEGUENTI CRITERI:
A) L`ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA COSTITUISCE COMPITO INELUDIBILE DEI RESPONSABILI DEI RELATIVI SERVIZI, NELL`AMBITO DEGLI SPECIFICI STANZIAMENTI DI BILANCIO; A QUESTO SCOPO, ESSA, CON ESCLUSIONE DI QUELLA DI PICCOLA MANUTENZIONE DEVE ESSERE COMPRESO IN UNO SPECIFICO CAPITOLO DELLA RELAZIONE PROGRAMMATICA E PREVISIONALE, NONCHE' IN SEDE CONSUNTIVA, NELLA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI E IN QUELLA DELLA GIUNTA SUL RENDICONTO ANNUALE.

ART. 35
RISULTATI DI GESTIONE
01. I RISULTATI DI GESTIONE, ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI E AI RISULTATI CONSEGUITI PER CIASCUNA SERVIZIO, PROGRAMMA O INTERVENTO, SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA. ESSI VENGONO DESUNTI DAL RENDIMENTO DEI CONTI, CHE RICOMPRENDE SIA IL RENDICONTO FINANZIARIO CHE QUELLO DEL PATRIMONIO.
02. QUEST`ULTIMO VIENE REDATTO SULLA SCORTA DELL`INVENTARIO DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, DISPONIBILI ED INDISPONIBILI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, TENUTO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE DAL RESPONSABILE DELLA SEZIONE RAGIONERIA. IN DETTO INVENTARIO I BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE E QUELLI STRUMENTALI SONO ISCRITTI AL VALORE ATTUALE D`USO, QUELLI DI NUOVA ACQUISIZIONE ENTRANO IN INVENTARIO PER IL VALORE DI COSTO; I BENI DEMANIALI SONO SOLTANTO PRESCRITTI.
03. AL RENDICONTO E' ALLEGATA LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE ESPRIME VALUTAZIONI DI MERITO SUI RISULTATI OTTENUTI IN RAPPORTO ALLE RISORSE APPLICATE.
04. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL`ANNO SUCCESSIVO.

ART. 36

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CONTROLLO INTERNO ALLA GESTIONE

01. IL REVISORE DEI CONTI, OLTRE ALLE FUNZIONI PREVISTE DALL` ARTT. 57 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, NELL`AMBITO DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA LORO ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO, PUO':

A) PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO;

B) PRESENZIARE, SE RICHIESTI, ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE;

C) ESPRIMERE, QUALORA VENGA RICHIESTO, PARERI E VALUTAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE IN ORDINE ALL`ANDAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL`ENTE, ANCHE NEL CORSO DELL`ESERCIZIO, NONCHE' SU QUESTIONI SPECIFICHE. A TAL FINE HA DIRITTO DI ACCESO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.

02. AL REVISORE DEI CONTI VENGONO TRASMESSI L`ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E LE DELIBERAZIONI CHE COMPORTINO IMPEGNO DI SPESA.

03. IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE, DA EFFETTUARSI PERIODICAMENTE NEL CORSO DELL`ESERCIZIO, HA PER FINE IL RISCONTRO DELLA PERSISTENZA DELL`EQUILIBRIO FINANZIARIO E DELLA QUALITA' DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO, NONCHE' QUELLO DI EVIDENZIARE LO STATO DI RAGGIUNGIMENTO DEI PROGRAMMI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL BILANCIO PREVENTIVO STESSO. LE MODALITA' SONO FISSATE NEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA ANCHE IL TERMINE PER LA NOMINA E/O LA CONFERMA DEL REVISORE.

04. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERIDICITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI PROPRI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA RETTITUDINE E DILIGENZA, DI CUI ALL` ARTT. 1710 C.C. , RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO EVENTUALI ACCERTATE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL`ENTE.

05. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE SUL CONTO CONSUNTIVO E' ACCOMPAGNATA DA APPOSITA RELAZIONE, REDATTA DAL REVISORE DEI CONTI, ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL`ENTE E LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DI GESTIONE.

06. I REQUISITI SOGGETTIVI DI INELEGGIBILITA' E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E REVOCA, SONO DISCIPLINATI IN QUANTO CONTABILI, DALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 2399 E SEGUENTI DEL C.C.

07. LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEL REVISORE DEI CONTI E' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 37

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', SECONDO LE LEGGI VIGENTI, DETTA LE NORME PER LA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITA' COMUNALE, CHE E' FINALIZZATA:

A) ALLA FORMAZIONE TEMPESTIVA DEI DOCUMENTI PREVISIONALI, IN MODO DA CONSENTIRNE L`APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO;

B) ALLA RILEVAZIONE ECONOMICA DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI CON COSTANTE RIFERIMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO APPROVATO E ALLE SUE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

VARIAZIONI;
C) A DEFINIRE I TEMPI DI PREPARAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO;
D) AD ARMONIZZARE I RAPPORTI INTERNI TRA CENTRI DI SPESA ED ENTRATA CON DOPPIA FIRMA SUI MANDATI DEL SEGRETARIO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA;
E) A PREVEDERE PER QUEST`ULTIMO L`OBBLIGO DI VERIFICARE L`EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL BILANCIO NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO E DI PROMUOVERE, SE IL CASO LO RICHIEDE, LE INIZIATIVE NECESSARIE A FAVORIRE IL RIPRISTINO DA PARTE DELLA GIUNTA DEL PAREGGIO, SECONDO LE NORME CONTENUTE NELL` ARTT. 01/BIS DEL D.L. 311/86 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 488/86 ;
F) AD EVITARE CHE SI ASSUMANO, NEL PRIMO SEMESTRE DELL`ESERCIZIO FINANZIARIO, IMPEGNI PER IMPORTI SUPERIORI AL 50% DEI RISPETTIVI STANZIAMENTI DEI CAPITOLI AFFERENTI ALLE SPESE OCCORRENTI;
G) AD INDIVIDUARE I CRITERI DI PRIORITA' PER DISPORRE I PAGAMENTI, IN CASO DI DIFFICOLTA' DI LIQUIDITA';
H) A REGOLAMENTARE I RAPPORTI CON L`ENTE CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI TESORERIA;
I) A DETTARE NORME PER L`ASSOLVIMENTO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO, PRECISANDO NEL CONTEMPO IL MASSIMO CONSENTITO DI GIACENZA, NONCHE' PER L`APPROVAZIONE DEI CONTI PERIODICI, SIA DELLO STESSO ECONOMO CHE DI QUANTI ALTRI ABBIANO MANEGGIO DI DENARO DELL`ENTE O SIANO INCARICATI DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI;
L) A DISCIPLINARE I RAPPORTI TRA REVISORE ED ORGANI ELETTIVI DI GOVERNO (SINDACO ED ASSESSORI), ORGANI ELETTIVI DI CONTROLLO, INDIRIZZO E PARTECIPAZIONE (CONSIGLIO, CONSIGLIERI COMUNALI, CAPI GRUPPO) E ORGANI BUROCRATICI DEPUTATI ALLA GESTIONE ESECUTIVA DELL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA;
M) PUNTUALIZZARE LE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI DEL REVISORE, NEI LIMITI PREDETERMINATI NEL PRECEDENTE ARTT. 48 .
02. L`ORDINARIO STRUMENTO DI VERIFICA UTILIZZABILE DAL REVISORE E' QUELLO COSIDDETTO "A CAMPIONE", SENZA PERO' ESCLUDERNE ALTRI.
03. LA RILEVAZIONE CONTABILE DEI COSTI PREVEDE ANCHE LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI DI PRODUTTIVITA'.
04. LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE L`ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI URGENZA NECESSARI A RISTABILIRE L`EQUILIBRIO FINANZIARIO TURBATO, ALLORCHE' IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE RAGIONERIA DOVESSE RIFERIRE AL SINDACO L`EVENTO RICHIAMATO NEL SESTO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 45 ; COSI' COME POTRA' INDIVIDUARE, AUTONOMAMENTE, O SU INDICAZIONI DEL REVISORE, I CENTRI DI COSTO PER I QUALI E' OPPORTUNO ATTIVARE SPECIFICHE FORME DI RILEVAZIONE.

ART. 38
GLI AGENTI CONTABILI
01. IL TESORIERE E GLI ALTRI AGENTI CONTABILI CHE ABBIANO MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO O SIANO INCARICATI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL`ENTE, NONCHE' COLORO CHE S`INGERISCONO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI, RENDONO DIRETTAMENTE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE ALLA CORTE DEI CONTI PER IL CONSEGUENTE GIUDIZIO SU DI ESSO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 39
DIFENSORE CIVICO
01. AL FINE DI GARANTIRE L`IMPARZIALITA' ED IL BUON FUNZIONAMENTO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' ESSERE ISTITUITO, MEDIANTE CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA "MEDIO BASENTO", L`UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.
02. LE MODALITA' DI NOMINA E L`ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI SARANNO DISCIPLINATI DA REGOLAMENTO.

ART. 40
REGOLAMENTI COMUNALI
01. IL CONSIGLIO ADOTTA E MODIFICA, CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, REGOLAMENTI DISCIPLINANTI:
A) ATTRIBUZIONI, COMPETENZA E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, DEI GRUPPI CONSILIARI, DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, NONCHE' DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI;
B) L`ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE, DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI, LA PARTECIPAZIONE POPOLARE;
C) L`ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI;
D) L`ORDINAMENTO DELLA CONTABILITA' E DEI CONTRATTI;
02. LA GIUNTA MUNICIPALE ADOTTERA' REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO.

ART. 41
REVISIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
01. LE MODIFICAZIONI E L`ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALLA LEGGE 142/1990 .
02. DECORSI DODICI MESI DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, SULLA BASE DEI RISULTATI SCATURENTI DALLA SUA APPLICAZIONE, AL FINE DI UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI, IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVERA' IL PRIMO PROCEDIMENTO DI REVISIONE.
03. IL PRESENTE STATUTO, ESPLETATE LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE 142/1990 , ENTRERA' IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.